

4. FORMAZIONE CONTINUA

4.1 DEFINIZIONI

4.1.1 Ai fini del presente regolamento si individuano le seguenti definizioni:

- a) *Socio qualificato*: l'iscritto all'A.I.PRO.S. in qualità di Socio onorario o ordinario che, in base allo specifico Regolamento, consegua uno o più attestati di qualificazione professionale;
- b) *Formazione professionale continua*: l'insieme delle attività di accrescimento culturale specifico e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali;
- c) *Anno formativo*: periodo di riferimento che ha sempre la durata di dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre oppure dal 1° luglio al 30 giugno;
- d) *Periodo di valutazione della formazione*: il periodo di riferimento di durata triennale per la determinazione complessiva dell'attività di formazione professionale continua;
- e) *Credito formativo*: unità di misura della formazione continua;
- f) *Ambito professionale*: settore di attività e profilo nel quale opera il Socio qualificato, tra quelli previsti nel "Regolamento per il conseguimento ed il mantenimento di attestato di qualificazione professionale" del Socio A.I.PRO.S..

4.2 OBBLIGATORietà DELLA FORMAZIONE CONTINUA

- 4.2.1 Il Socio qualificato A.I.PRO.S. ha l'obbligo di aggiornare e mantenere la propria preparazione professionale ed a tal fine, ha il dovere di partecipare alle attività di formazione continua disciplinate dal presente regolamento.
- 4.2.2 L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo a quello di rilascio del primo attestato di qualificazione professionale, con facoltà dell'interessato di chiedere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, con le modalità previste dal presente regolamento.
- 4.2.3 Ogni Socio qualificato deve conseguire nel triennio almeno n. 50 (cinquanta) crediti formativi, attribuiti con i criteri indicati nei successivi punti 4.3 e 4.4, di cui almeno n. 10 (dieci) crediti debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, fatti salvi i casi di cui al punto 4.5 (esoneri).
- 4.2.4 Ogni Socio qualificato sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da seguire, anche in relazione alla propria attività ed ambito professionale.
- 4.2.5 Il Socio qualificato che, in qualsiasi forma consentita, intenda fornire a terzi indicazioni in ordine alla qualificazione professionale deve aver conseguito, nell'anno formativo che precede l'informazione, non meno **di 10** crediti formativi nell'ambito professionale che intende indicare.

4.3 EVENTI FORMATIVI

- 4.3.1 Concorre all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e opportunamente documentata agli eventi di seguito indicati:
 - a) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, in presenza di specifico attestato di partecipazione o se sia possibile il controllo della partecipazione;
 - b) commissioni di studio, Gruppi di lavoro o commissioni, istituiti o partecipati dall'Associazione;
 - c) altri eventi specificamente individuati dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.
- 4.3.2 La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

- 4.3.3 La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) è valida ai fini dell'obbligo della formazione professionale continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dall'Associazione o, se organizzati da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati accreditati dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.
- 4.3.4 L'accreditamento - che può essere preventivo o successivo allo svolgimento dell'evento - viene concesso dal Comitato Esecutivo dell'A.I.PRO.S. valutando la tipologia e la qualità dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità associative e del presente regolamento.
- 4.3.5 L'A.I.PRO.S. può stipulare con altre associazioni, organismi pubblici o privati specifiche convenzioni o accordi, allo scopo di semplificare ed accelerare o rendere automatica la procedura di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

4.4 ATTIVITÀ FORMATIVE

- 4.4.1 Concorrono alla determinazione dei crediti formativi anche le attività di seguito indicate:
- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) del **punto 4.3**;
 - b) pubblicazioni su riviste specializzate, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti attinenti il settore di attività specifico;
 - c) incarichi di insegnamento in materie attinenti, perfezionati con istituti universitari ed enti equiparati, Istituti o Enti di formazione.
- 4.4.2 Il Comitato Esecutivo attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo, nel medesimo anno formativo, di n. 25 crediti per le attività di cui alla lettera a), e di n. 10 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 20 crediti per le attività di cui alla lettera c).

4.5 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

- 4.5.1 Il Comitato Esecutivo attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 40 crediti per le attività di cui alla lettera a), e di n. 10 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 20 crediti per le attività di cui alla lettera c).
- 4.5.2 Il Comitato Esecutivo dell'A.I.PRO.S., su domanda dell'interessato, può esonerare il Socio qualificato, anche parzialmente, dallo svolgimento dell'attività formativa, determinandone contenuto e modalità nei casi di:
- grave malattia o infortunio od altri impedimenti personali o altre ipotesi singolarmente valutate;
 - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.
- L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero ed alle sue modalità, se parziale.
- 4.5.3 Il Comitato Esecutivo può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, il Socio qualificato che ne faccia richiesta e che abbia almeno 15 anni di adesione all'Associazione, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e della qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
- 4.5.4 Il Comitato Esecutivo può adottare specifiche norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

4.6 ADEMPIMENTI DEI SOCI E INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO

- 4.6.1 Ciascun Socio qualificato deve fornire alla Segreteria dell'Associazione una sintetica relazione che descriva il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, con le modalità e nei termini periodicamente indicati dall'A.I.PRO.S.
- 4.6.2 Il mancato adempimento dell'obbligo formativo nel triennio del periodo di valutazione della formazione comporta la perdita della qualifica di Socio qualificato.
- 4.6.3 L'infedele certificazione del percorso formativo seguito nonché l'inosservanza di quanto previsto al punto 4.2.5, costituiscono violazioni al codice deontologico, etico e comportamentale per il Socio A.I.PRO.S.

4.7 ENTRATA IN VIGORE E NORME DI ATTUAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2015 ed il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2016.